

## ADEMPIMENTI

---

### ***Nessuna sanzione per chi sbaglia il canale telematico***

di Raffaele Pellino

Al contribuente che effettua la compensazione “**orizzontale**” avvalendosi, per il pagamento, di un canale telematico sbagliato (*remote banking* in luogo di Entratel o Fisconline) **non è irrogabile la sanzione** da 250 a 2.000 euro prevista per l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria ovvero per l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri ([articolo 11, comma 1 del D.Lgs. 471/1997](#)). Questo è quanto sostenuto dalla **C.T.P. di Bergamo**, con la **sentenza n. 435/2017**.

Sulla questione, infatti, **non vi è una specifica previsione normativa**: non è chiaro, quindi, se sia o meno sanzionabile il contribuente che ad esempio ha utilizzato il modello cartaceo al posto di quello telematico oppure l'*home banking* in luogo del canale telematico dell'Agenzia delle Entrate.

Vale la pena qui sottolineare che l'[articolo 3 del D.L. 50/2017](#) (cd. “*Manovra correttiva*”) ha modificato l'[articolo 37, comma 49-bis, del D.L. 223/2006](#) prevedendo, per i soggetti titolari di partita Iva, l'**obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (F24 *web*, F24 *online*, F24 cumulativo, F24 addebito unico) qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti Iva (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap nonché crediti d'imposta da indicare nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi. Con la [risoluzione 57/E/2017](#) la stessa Agenzia ha, poi, precisato che il controllo sull'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici per eseguire le compensazioni è operativo dallo scorso **1° giugno**, mentre con la successiva [risoluzione 68/E/2017](#) sono stati individuati i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita, per i titolari di partita Iva, dell'utilizzo dei servizi telematici. Nulla, invece, è stato specificato in merito a violazioni riguardanti il canale telematico.

Ma veniamo ai fatti.

Una società immobiliare (S.r.l.) ha impugnato l'atto di contestazione dell'Agenzia delle Entrate con il quale è stata applicata la **sanzione** prevista dall'[articolo 11, comma 1, lettera a\) del D.Lgs. 471/1997](#) (da 250 a 2.000 euro), in quanto la stessa risulta aver effettuato, tramite il servizio *remote banking* dei modelli F24, la compensazione “orizzontale” dei propri crediti Iva annuali, **per importi superiori ad € 10.000**, senza utilizzare i servizi telematici Entratel e Fisconline, come prescritto dalla L. 102/2009 (che ha introdotto l'[articolo 37, comma 49-bis del D.L. 223/2006](#)).

La società contesta la sanzione applicata ponendo all'attenzione dei giudici la risoluzione n. 7-00051 della commissione Finanze della Camera del 16/09/2006 nell'ambito della quale viene chiarito che **"non esiste nel nostro ordinamento alcuna fattispecie sanzionatoria connessa all'errata utilizzazione del canale o mezzo di pagamento dei tributi. L'unica sanzione applicabile è infatti riconducibile semplicemente all'omesso o incompleto versamento delle imposte e dei contributi"**.

L'Agenzia delle Entrate, invece, rifacendosi alla norma in vigore all'epoca dei fatti *"richiama la stretta necessità di evitare gli abusi, consistenti nell'abuso delle compensazioni fiscali, **obbligando i richiedenti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, segnatamente i canali Entratel e Fisconline oppure gli intermediari abilitati al servizio Entratel"*.

Ciò detto, i giudici tributari, preso atto di quanto sostenuto dalla citata risoluzione, ritengono **non sanzionabile** la condotta della società in quanto:

- non si è in presenza di un omesso o incompleto versamento delle imposte e dei contributi;
- la comunicazione che l'Ufficio ritiene omessa è stata effettuata con **modalità telematiche di trasmissione di dati**, in ogni caso **affluiti** nelle banche dati dell'Amministrazione.

Ciò che rileva secondo i giudici è l'effettuazione del pagamento e non le modalità con cui il contribuente ha effettuato lo stesso. Viene, quindi, accolta la tesi del contribuente con conseguente non sanzionabilità della violazione. Tale **orientamento**, riguardante la compensazione "orizzontale" di crediti Iva ma, comunque, estendibile anche alle altre imposte, in mancanza di una espressa norma in materia, **si ritiene possa essere applicabile anche alla disciplina in vigore**.



La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)